

COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

***CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-
INCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI ARCISATE.***

DURATA ANNI TRE

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

A cura dell'Area Manutentiva

Capitolato d'oneri

Art. 1 Oggetto e descrizione del servizio oggetto del contratto

Il Comune di Arcisate intende affidare in concessione, ex art. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale di propria competenza interessata da incidente stradale.

In particolare, gli incidenti stradali che provocano la presenza di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente e la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura del traffico e devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del D. Lgs. n 152/06 "Norme in materia ambientale".

Di seguito si riporta il dato storico dei sinistri 2016:

- Sinistri n. 23 (ventitre),
- Sinistri con necessità di intervento di pulizia ecc. post-incidente n. 3 (tre).

Il servizio oggetto di concessione comprende i seguenti interventi:

- A) "Interventi standard" : ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale - attività principali;
- B) "Interventi senza individuazione del veicolo responsabile" : gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
- C) "Interventi di perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti - attività principali;
- D) "Interventi rilevanti": l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione - attività principali;
- E) "Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, ecc., con eccezione delle componenti semaforiche e di pubblica illuminazione curate da Arcisate " attività principali;
- F) Messa a disposizione di un centro operativo h24, per n.365 giorni l'anno, attraverso comunicazione telefonica a cui la Polizia Locale, le forze dell'Ordine ed il personale comunale potranno rivolgersi; il presidio dovrà garantire tempi di risposta alla ricezione

della richiesta telefonica, tali da consentire al concessionario nei tempi previsti dal presente Capitolato - attività secondarie;

In caso di intervento a “vuoto”, vale a dire di incidente che risulti privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, danneggiamento di manufatti o strutture stradali, nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale, alle compagnie di assicurazione o al cittadino.

Art. 2 Durata del servizio

La concessione avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

Il concessionario, alla scadenza del contratto, sarà tenuto, qualora l'Amministrazione comunale ne faccia richiesta, a proseguire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori sei mesi e, comunque, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara per la selezione di un nuovo contraente.

I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 21 sexsies della L. 241/1990.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio e disponibilità centro operativo

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza del Comune di Arcisate, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali l'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

Al concessionario sarà consegnata la planimetria territorio comunale nel quale operare.

Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di un centro operativo ad una distanza dal centro del comune di Arcisate tale da garantire i tempi di intervento previsti dal presente Capitolato in caso di sinistro (verifica tramite Tutto città).

Art. 4 Costi del servizio e delega ad operare per conto dell'Amministrazione comunale

Il servizio in oggetto non dovrà comportare oneri a carico dell'Amministrazione comunale e dei cittadini.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

L'Amministrazione comunale, in qualità di Ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente, conferirà al concessionario, all'atto della stipula del relativo contratto, specifica delega ad

intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 CC., a denunciare alla Compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Nei casi in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del concessionario, senza nessun tipo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 D.U.V.R.I. e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici: pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi) .

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dall'Amministrazione comunale, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.

Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e nome del concessionario.

E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme nel D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6 Modalità di intervento

6.1. Richiesta di intervento: Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio attivo con telefonata in servizio h 24, per ogni giorno della durata del contratto, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale, tale da potere intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi stabiliti al successivo art.7 del presente capitolato.

Gli interventi di cui trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia Locale, da tutti gli altri organi di Polizia e P.S., ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada, e dal personale dipendente dell'Amministrazione comunale attraverso comunicazione al numero telefonico che il concessionario avrà messo a disposizione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

6.2. Esecuzione degli interventi:

E' necessaria la sussistenza di una struttura operativa legata al concessionario da vincoli contrattuali che sia deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente con solerzia e tempestività, nei tempi stabiliti al successivo art.7 del presente capitolato.

Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

“Pulitura” del manto stradale, delle sue pertinenze, delle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, dei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, dei terreni o delle proprietà limitrofe la sede stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti nel sinistro, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;

Lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;

Aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;

Pulizia e sgombero del piano viabile di eventuali elementi costituenti la segnaletica verticale e/o dispositivi di ritenuta, alberature ed ogni altro oggetto che, a seguito del sinistro, si fosse riversato su strada;

Posizionare segnaletica provvisoria per mettere in sicurezza il tratto di strada e garantire la normale circolazione;

Riparazione ed eventuale sostituzione delle parti dei manufatti, delle pertinenze e strutture stradali danneggiate dal sinistro (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, ecc., con eccezione delle componenti semaforiche e di pubblica illuminazione curate da Arcisate).

Le prestazioni inerenti la concessione del servizio che si intende effettuare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, inoltre utilizzare il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, da tenere a disposizione in caso di richiesta da parte di quest'Amministrazione o degli organi competenti, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale circa le eventuali

variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità (entro 24 ore, esclusi giorni festivi) e comunque in tempo congruo da consentire all'Amministrazione comunale di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il personale impiegato dal concessionario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge, spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale ai fini della circolazione.

Il concessionario dovrà gestire i propri interventi utilizzando veicoli debitamente omologati e conformi alle norme vigenti e provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per fronteggiare le varie casistiche operative.

Il concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti dal presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08.

Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 Maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/08.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. Ministero Lavori Pubblici del 9 Giugno 1995.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.

La stazione appaltante, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela dell'incolumità pubblica, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

6.3. Caratteristiche dei veicoli in dotazione delle strutture operative:

Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, devono essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo della ditta concessionaria.

Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti "veicoli polifunzionali" dispongono anche di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità. Tutti i mezzi operativi devono avere cartelli mobili e quanto necessario per lavorare in sicurezza, da posizionare durante i lavori di rimozione, pulizia e messa in sicurezza del luogo del sinistro ecc. inoltre deve avere cartelli per garantire il ripristino della viabilità regolare dopo i predetti interventi.

6.4. Attività di riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti, delle pertinenze e strutture stradali danneggiate dal sinistro (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri,

cancellate, recinzioni, guard rail, ecc., con eccezione delle componenti semaforiche e di pubblica illuminazione curate da Arcisate):

L'attività dovrà essere iniziata non oltre 10 giorni dal sinistro, salvo proroga autorizzata dall'Ufficio Manutenzione e Polizia Locale, previa richiesta motivata del concessionario. In ogni caso il concessionario adotterà tutte le misure urgenti al fine di garantire la sicurezza stradale ed, in particolare, gli operatori del Centro Logistico Operativo dovranno provvedere, se esiste la possibilità della riapertura al traffico della sede stradale, all'installazione di adeguata segnaletica verticale temporanea indicante i pericoli per i veicoli in transito in prossimità del luogo dell'incidente.

Per ogni intervento, il concessionario comunicherà l'avvenuta riparazione o sostituzione all'Ufficio Manutenzione e Polizia Locale il quale verificherà che l'intervento sia stato effettuato a regola d'arte e secondo le disposizioni del Codice della Strada ed inoltrerà la relativa attestazione al concessionario ai fini dell'indennizzo.

6.5 Reports degli interventi

Il concessionario è tenuto a fornire entro 24 ore (esclusi giorni festivi) all'Ufficio Manutenzione e Polizia Locale del comune di Arcisate tramite mail, la segnalazione di avvenuto sinistro, ed a seguire, un report riepilogativo del singolo intervento effettuato.

Il report dovrà contenere:

-i dati identificativi del sinistro (luogo, data);

-la compagnia di assicurazione del danneggiante;

-la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, eventuali danni alle infrastrutture/strutture stradali, ecc.).

Successivamente comunicare.

-gli estremi e l'importo della fattura emessa;

-la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.

In ogni caso il concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.

Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Art. 7 Tempi di intervento

I tempi di intervento non devono superare:

30 minuti nei giorni feriali dalle h 06:00 alle h 22:00;

45 minuti per tutti i giorni feriali dalle h 22:00 alle h 06:00;

45 minuti per i giorni festivi e i sabati.

I tempi di intervento decorrono dalla richiesta effettuata al numero del presidio telefonico di cui al precedente articolo 6, paragrafo 6.1.

L'intervento di posizionamento della segnaletica provvisoria per mettere in sicurezza il tratto di strada e garantire la normale circolazione, dovrà essere realizzata al termine delle operazioni in concessione.

L'intervento di riparazione ed eventuale sostituzione delle infrastrutture e strutture stradali dovrà essere iniziato entro il termine indicato al precedente art.6, paragrafo 6.4.

Art.8 Struttura operativa, referente del concessionario

Il concessionario deve fornire all'Amministrazione comunale le indicazioni della struttura operativa deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.

Il concessionario, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, sarà tenuto a comunicare il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio e/o del responsabile del servizio, unico referente per l'Amministrazione comunale, che inoltrerà i recapiti alla prefettura di Varese. Tutte le comunicazioni / segnalazioni saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate al concessionario ai sensi e per gli effetti di legge.

L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con il Comune, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari del Comune o degli Organi di polizia competenti; chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con l'ente concedente.

Le Parti, inoltre, potranno incontrarsi per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

Articolo 9 – Referenti dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione comunale comunicherà i nominativi del personale addetto alle richieste di intervento e quanto necessario a garantire il servizio in concessione secondo le disposizioni previste dalla normativa, oltre agli Organi di polizia competenti.

Art. 10 Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri

L'Amministrazione Comunale avrà cura di consentire al concessionario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri.

A tal fine il personale della Polizia Locale formulerà, all'organo di Polizia / P.S. intervenuto, richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l'evento ed i veicoli interessati.

Tali dati saranno trasmessi o consegnati al concessionario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

Articolo 11 Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 12 Disposizioni in materia di sub-appalto

Il subappalto è ammesso per le attività principali e/o secondarie previste al precedente articolo 1 del presente capitolato, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, con eccezione dell'attività di cui alla lettera "B" "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", per il quale il subappalto è vietato.

Per quanto riguarda, invece, le attività di cui alle lettere "A" "interventi standard" ed "E" "riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali", è ammissibile solamente subappaltare parti del servizio o d'attività.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Pertanto, il concessionario dovrà aver indicato all'atto della presentazione della propria offerta le parti del servizio o l'attività che eventualmente intende subappaltare.

In caso di sub-appalto il concessionario resterà sempre responsabile di fronte all'Amministrazione comunale dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, anche relativamente alle attività oggetto di sub-appalto.

Art. 13 Obblighi verso il personale dipendente e personale addetto al servizio

Il concessionario:

- è obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionale e di zona applicabili alla categoria;
- è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il concessionario, inoltre, dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi. Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, l'Amministrazione comunale procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, alla richiesta di sostituzione che dovrà avvenire prontamente.

Art. 14 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

A garanzia di tale responsabilità, il concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno euro 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero) per sinistro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente (RCT).

Nel caso in cui il concessionario sia in possesso di una polizza RCT già attivata, avente le caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle propria responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa e recesso

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- totale o parziale cessione del contratto;
- mancata apertura della sede operativa a distanza tale da garantire i tempi di intervento previsti dal presente capitolato (verifica tramite Tutto città);
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- applicazione di un numero superiore a tre penali nella successione temporale indicata al successivo articolo 18 del presente capitolato;
- applicazione di un numero di penali, a prescindere dalla successione temporale del punto precedente, per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Arcisate;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del presente capitolato.

L'effetto risolutivo opererà nel momento in cui il concessionario riceverà la comunicazione dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della presente clausola.

In tal caso l'Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2006.

Fermo restando quanto previsto al precedente art.2, per i primi sei mesi di vigenza del contratto, il Comune, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto a trattare direttamente l'incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. E' escluso ogni ulteriore compenso.

Art. 16 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della concessione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente capitolato speciale; a tal fine l'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 17 Penali

L'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di penali, a carico del concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

A) ritardo immotivato e/o ingiustificato superiore a 25 minuti rispetto ai tempi di intervento di cui al precedente articolo 8:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 500,00;
- al ripetersi dell'infrazione si applicherà una penale di Euro 1.000,00;
- qualora una terza infrazione si applicherà una penale di € 2.000,00. E questa Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

B) ritardo immotivato e/o ingiustificato nell'avvio della riparazione o sostituzione delle strutture o infrastrutture stradali rispetto al termine previsto al precedente art. 7 del presente capitolato o prorogato dall'Amministrazione Comunale ovvero riparazione o sostituzione delle strutture o infrastrutture stradali non a regola d'arte accertato dall'Ufficio Manutenzione e Viabilità:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 500,00;
- al ripetersi dell'infrazione si applicherà una penale di Euro 1.000,00;
- qualora una terza infrazione si applicherà una penale di € 2.000,00. E questa Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

C) mancata esecuzione di interventi senza individuazione del responsabile di cui all'articolo 1, lettera B): applicazione della penale pari ad euro 500,00., salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione".

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali ulteriori danni ed all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione Comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 18– Esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto in parte, l'Amministrazione comunale:

- potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
- addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 1, lettera A,B.C.D.E.F.

Art. 19 Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria "banca dati", eventualmente con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.lgs. 196/2003).

Articolo 20–Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Varese con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 21 -Sciopero

Il concessionario è tenuto a comunicare, almeno un giorno prima, l'adesione ad eventuali scioperi anche relativamente alle strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.

Articolo 22–Riservatezza

Il concessionario, ai sensi del D.lgs. 196/2003, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario potrà

citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

I dati forniti dal concessionario sono trattati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

Art. 23 - Norma di comportamento dei dipendenti della ditta concessionaria

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici.